

**Avv. Danilo Granata**

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Via A. Friggieri 108 – Roma (Rm) 00136

Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)

Cell: 3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEDE DI ROMA  
Ricorso**

Nell'interesse di: Monica Montaldi, [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Vincenzo Danilo Esposito,  
[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Danilo Granata (C.F. GRNDNL93B01C588W),  
giuste procure in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale presso la  
seguente pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it); con espressa richiesta di ricevere tutte le  
comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con  
indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288.

-Ricorrenti

**CONTRO**

**Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam, Formez Pa**, in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura  
Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- Resistente

**Agenzia delle Entrate**, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla Via Giorgione, 106  
– 00147, Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001, rappresentata e difesa  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi  
n.12;

- Resistente

**Agenzia Delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio**, in persona del l.r.p.t., con sede  
in Firenze (Fi) alla Via della Fortezza 8, cap 50129 , con sede in Via Marcello Boglione,  
73-81, 00155 Roma RM, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- *Resistente*

**Agenzia Delle Entrate - Direzione Regionale dell’Abruzzo**, in persona del l.r.p.t., con sede in Via Zara, 10 - 67100 L'Aquila, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- *Resistente*

**NONCHE’ NEI CONFRONTI DI**

Claudia Ricci (pec: [claudia.ricci1986@pec.it](mailto:claudia.ricci1986@pec.it)), Fabio Montefiore ([fabiomontefiore@pec.it](mailto:fabiomontefiore@pec.it)), Antonio Fracasso (pec: [fracasso.antonio@pec.it](mailto:fracasso.antonio@pec.it)), Alessandro Rossetti (pec: [alessandro.rossetti1@ingpec.eu](mailto:alessandro.rossetti1@ingpec.eu)), Fabiana Rosato, Americo Fanelli, Benedetto Di Fiore,

-*Controinteressati*

***Per l’annullamento,***

***previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra misura cautelare anche monocratica,***

nella prossima camera di consiglio che si chiede sin da ora di fissare:

- 1) Del **provvedimento prot. n. 2024/44363 del 24.05.2024 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio** recante “ *Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024*”, con cui è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 922 per la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024), riportata nell’allegato A, parte integrante del presente atto, nonché la Graduatoria

di merito (All. A) e l'Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente;

- 2) Del **provvedimento prot. n. 11804/2024 del 24.05.2024 dell'Agencia delle Entrate – Direzione regionale dell'Abruzzo** avente ad oggetto *“Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall'atto n. 224448 del 9 maggio 2024). Rettifica”*, con cui è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione de quo della Regione Abruzzo, nonché la stessa Graduatoria di merito (All. A) e l'Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente;
- 3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di concorso, pubblicato in data 24.07.23 sul sito dell'Agencia delle Entrate, nonché sul sito di Formez PA in pari data; nonché del successivo atto di modifica del bando di concorso del 24.08.23, ove considerati eventualmente lesivi per gli interessi di parte ricorrente; b) l'Avviso pubblicato il 15.12.2023 sul sito dell'Agencia delle Entrate, per quanto di interesse; c) i verbali istruttori inerenti la valutazione del Servizio civile; c) i verbali inerenti l'approvazione delle nuove graduatorie nonché i relativi decreto; d) ogni atto inerente l'assegnazione delle sedi di preferenza e i contratti di lavoro stipulati nelle more del giudizio; e) gli avvisi di acquisizione delle preferenze sulle sedi;

***nonché per l'accertamento,***

del diritto dei ricorrenti a veder riconosciuto il servizio civile svolto quale titolo di riserva,

***con conseguente condanna in forma specifica***

delle Amministrazioni in indirizzo a riesaminare le posizioni dei ricorrenti in riferimento alle rispettive Graduatorie, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

### Premessa in fatto

In data 24.07.2023 l'Agenzia delle Entrate bandiva un concorso pubblico (n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24 agosto 2023), per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità per l'area funzionari, per attività tributaria.

Per la gestione delle prove selettive, l'Agenzia delle Entrate si avvaleva della Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa.

Ai sensi dell'art. 2 del bando, tra gli altri requisiti, veniva previsto quale titolo per essere ammessi, una laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell'Economia e della gestione aziendale (L-18); oppure: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, conseguito secondo l'ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge; oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Dalla lettura del bando di concorso, che, come meglio si dirà successivamente, risulta gravemente viziato e generico, si evince che il concorso *de quo* prevedeva una prova scritta in modalità informatica consistente **“in una serie di quesiti a risposta multipla”** volti ad accertare la conoscenza delle materie di seguito specificate:

- *diritto tributario ed elementi di teoria dell'imposta;*
- *diritto civile e commerciale;*
- *diritto amministrativo;*
- *contabilità aziendale;*
- *elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.*

L'Amministrazione comunicava, altresì, testualmente che *“Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in sede di prova scritta si procederà anche all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese”*.

Ai sensi dell'art. 6 del bando, la prova sarebbe stata valutata in trentesimi e si sarebbe intesa superata con il punteggio di 21/30 (cd. Soglia di accesso).

Il bando prevedeva poi all'art. 7 *“Graduatorie finali”* che *“7.2 Ciascun Direttore Regionale/Provinciale per la Direzione di propria competenza, tra quelle indicate nella*

*tabella di cui al punto 1.1, anche per i posti ricompresi, approva la relativa graduatoria di merito e dichiara i vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve dei posti previste al punto 1.2 del presente bando, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni da far valere a parità di punteggio.*

*7.3 Delle riserve e dei titoli di preferenza di cui al punto precedente si terrà conto soltanto se dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale”.*

In data 24.11.2023 sul sito dell’Agenzia dell’Entrate veniva pubblicato l’Elenco dei soggetti – individuabili tramite apposito barcode – ritenuti idonei.

In data 17.01.24, sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate, venivano pubblicati gli Elenchi anonimi dei vincitori e le Graduatorie di merito per ogni Regione.

Nel mentre, la P.a. resistente pubblicava l’avviso con cui rimandava la pubblicazione delle Graduatorie definitive entro la data del 15.05.2024 per valutare l’applicabilità della normativa “*Taglia – idonei*” al concorso *de quo* alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali (Sentenza n. 6389/2024 Tar Roma – Sez. 2 Ter).

In data 09.05.2024 veniva pubblicato il provvedimento di rettifica al bando, con cui si sanciva la disapplicazione della suddetta normativa al concorso *de quo*.

In data 14.05.2024 venivano pubblicati gli atti di approvazione delle graduatorie regionali, le graduatorie di merito e gli elenchi dei vincitori distinti per Regione.

Tutti gli odierni ricorrenti, Monica Montaldi e Vincenzo Danilo Esposito, hanno partecipato alla selezione in questione, ritrovandosi tra gli idonei nell’ambito delle rispettive Graduatorie (e segnatamente, Abruzzo e Lazio e Uffici centrali); epperò, sebbene tutti e 2 avessero indicato nella domanda di partecipazione di aver svolto il Servizio civile nazionale, quest’ultimo non è stato valutato quale titolo di riserva; se così fosse stato, invero, i ricorrenti si sarebbero di certo ritrovati tra i vincitori. In particolare: a) Monica Montaldi, collocata nella Graduatoria di merito dell’Abruzzo con punteggio di 22.85, ha svolto il servizio civile nazionale (nel biennio 2005/2006); b) Vincenzo Danilo Esposito, collocato nella Graduatoria di merito del Lazio e degli Uffici centrali con punteggio di 22.45, ha svolto il servizio civile nazionale (nel biennio 2009/2010).

Di recente sono state avviate le procedure di acquisizione delle sedi di preferenza per i vincitori e ciò significa che a breve l’Amministrazione procederà alle relative assunzioni. A fronte di quanto argomentato, ai ricorrenti non resta che proporre ricorso per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**Sull'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo nonché sulla cd. Prova di resistenza**

Preliminarmente, giova specificare che il presente ricorso collettivo e cumulativo deve ritenersi ammissibile sussistendone i presupposti.

Orbene, preso atto che il gravame è volto al riconoscimento del servizio civile prestato dai 2 ricorrenti (e dichiarato in domanda), che hanno opzionato Direzioni regionali diverse e, quindi, appartengono a graduatorie differenti (sebbene dello stesso profilo concorsuale), e consequenzialmente volto all'annullamento degli atti impugnati nelle parti di interesse, è evidente che sussistano i presupposti di ammissibilità richiesti dalla giurisprudenza amministrativa in materia. In effetti: a) l'interesse è comune; b) i provvedimenti amministrativi impugnati sono gli stessi; c) l'accoglimento del ricorso – a fronte della pretesa azionata e per come articolato il gravame – sarebbe a vantaggio di tutti e, pertanto, **le posizioni sia sostanziali che formali sono identiche.**

Il conflitto di interessi, neanche potenziale, dunque, può essere considerabile dal momento che si ribadisce i ricorrenti appartengono a graduatorie differenti (come evincibile dalle domande di concorso nonché dalle stesse graduatorie di merito in cui sono collocati, cfr. doc. in atti).

Si rammenti che l'ammissibilità del ricorso collettivo deve essere valutata alla luce della pretesa sostanziale fatta valere e dei vizi denunciati con il gravame. Da quanto argomentato è dato riscontrare l'identità sostanziale e processuale delle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, atteso che le domande giudiziali sono identiche per ciascuno di loro ed identici sono gli atti impugnati che per di più vengono censurati per i medesimi motivi con conseguente insussistenza del benché minimo conflitto di interesse neppure potenziale tra le parti (cfr. Consiglio di Stato, n. 1866/2017).

E, dunque, al momento della proposizione del ricorso tutti i ricorrenti versavano nella stessa posizione giuridica (*sic!*) non essendo paventabile un futuro, astratto e ipotetico conflitto di interessi. E' principio noto che il ricorso collettivo deve essere vagliato sotto la verifica della sussistenza di requisiti, sia di tipo negativo (assenza conflitto di interessi) che positivo (identità posizioni sostanziali). Infatti, trattando il requisito positivo dell'identità delle posizioni dei ricorrenti, quale condizione di procedibilità dell'azione collettiva, *“è necessario verificare l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia, in altri termini, accertare che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per i medesimi motivi”* (Cfr. C.d.S. n. 1775 del 21.02.2023, ed anche C.d.S., sez. IV, 27 gennaio 2015,

n. 363; sez. VI, 18 luglio 1997, n. 1129; sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6671; sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928).

Seguendo tali principi – granitici ed incontestabili – appare chiaro come i ricorrenti nel caso di specie abbiano una posizione processuale tra loro omogenea e perfettamente “sovrapponibile” rispetto al tipo di tutela richiesta e considerando il *petitum* richiesto.

Parimenti, vi è perfetta coincidenza nel bene della vita richiesto, poiché ciascun ricorrente ha adito il Giudice di prima cure al fine di accertare l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, chiedendo il riconoscimento del titolo in questione.

Quando, poi, il ricorso collettivo riguarda anche una pluralità di atti (ricorso insieme cumulativo), occorre che tra gli stessi sussistano oggettivi elementi di connessione, in quanto riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, 14 ottobre 2004 n. 6671; Cons. St., sez. IV, 1 marzo 2006 n. 991; Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6323; Cons. St., sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914). Nel caso che ci occupa, è evidente che gli atti impugnati sebbene riferibili a graduatorie distinte (dello stesso concorso) soffrano dei medesimi vizi: omessa considerazione del servizio civile nazionale. Le domande cumulativamente avanzate, poi, si basano sugli stessi presupposti di fatto e di diritto come evincibile da una piana lettura del gravame.

D’altronde, anche la giurisprudenza più recente conosce esempi come quello di specie: in tal senso, il Tar Roma ha ritenuto ammissibili i ricorsi collettivi proposti da ricorrenti – addirittura - avverso Graduatorie, diverse per Distretto di Corte d’Appello, nell’ambito del Concorso di Addetti ufficio del processo (2021); a titolo esemplificativo, si richiama la sentenza n. 3737/2022 Tar Roma Sez. IV, o, ancora più calzante, l’Ordinanza n. 88/2022 del Tar Catanzaro ove il G.a. ha ritenuto ammissibile il gravame proposto avverso diversi atti di diverse p.a. resistenti ma connessi. La giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che il principio secondo cui il ricorso deve essere rivolto a pena d’inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e, ora, anche in sintonia con la disposizione di cui all’art. 32 del Codice del processo amministrativo. Deve quindi ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti, ovvero ogni qual volta le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (cfr. Consiglio

Stato , sez. IV, 18 marzo 2010 , n. 1617). Presupposti pienamente sussistenti nel caso di specie.

Sotto il profilo della prova di resistenza, basta evidenziare che: in riferimento all'Elenco vincitori della Regione Abruzzo, la ricorrente Montaldi (inserito nella graduatoria idonei con punteggio di 22.85) rientrerebbe di certo tra i vincitori muniti di "riserva" sicché l'ultimo vincitore riservato è collocato ha un punteggio di 21.08; nello stesso senso, a riguardo dell'Elenco vincitori della Regione Lazio e degli Uffici centrali, il ricorrente Esposito (incluso tra gli idonei con punteggio di 22.45) rientrerebbe tra i vincitori riservisti sicché l'ultimo vincitore riservista ha un punteggio di 21,00.

\*

- 1. Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza.**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 9 bis, del DL n. 44/2023, per come convertito dalla L. n. 77/2023.**
- 3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del bando.**
- 4. Violazione dell'art. 1 della L. n. 64/2001.**
- 5. Violazione dell'art. 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.**
- 6. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1014 del Dlgs n. 66/2010.**
- 7. Violazione dei principi di uguaglianza, *parcondicio concorsorum* e della parità di trattamento.**
- 8. Violazione dell'art. 2103 del Codice dell'ordinamento militare.**
- 9. Difetto assoluto di motivazione.**
- 10. Contraddittorietà dell'azione amministrativa.**

L'operato amministrativo è affetto da eccesso di potere nelle forme dell'illogicità e dell'irragionevolezza posto che non vi è alcuna ragione per non considerare il servizio civile nazionale dichiarato dai ricorrenti.

Ebbene, nella domanda di partecipazione sotto la sezione "*Esperienze lavorative presso Pa come dipendente*": a) Monica Montaldi ha dichiarato di aver svolto il servizio civile presso la Pubblica assistenza Croce Verde Civitella Roveto e Protezione Civile nel biennio 2005 - 2006; b) Vincenzo Danilo Esposito ha dichiarato di aver svolto il servizio civile presso l'ente A.D.A.CS. Campania – Presidenza del Consiglio dei Ministri nel biennio 2009 – 2010.

Pertanto, il dato in questione era pienamente evincibile dalla domanda di concorso e ciononostante la resistente non lo ha preso in considerazione. Da ciò l'irragionevolezza e l'illogicità e, di conseguenza, la sindacabilità dell'attività amministrativa.



L'amministrazione resistente ha invero travalicato i limiti della logicità, della ragionevolezza e della coerenza. Orbene, come anticipato, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità- tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU). Sconfinamento, per come sopra argomentato, avvenuto nella specie e da ciò la sindacabilità. Né tantomeno la stessa Amministrazione risulta abbia fornito alcuna spiegazione circa la mancata considerazione del servizio civile nazionale, e tanto in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, a mente del quale ogni provvedimento amministrativo andrebbe motivato. Ciò impedisce, dunque, ai ricorrenti di comprendere quale sia l'iter logico seguito nelle valutazioni dalla P.a.

Tuttavia, dal confronto tra i candidati cui è stata riconosciuta la riserva, risulterebbe che la P.a. abbia considerato la riserva solo per i detentori del cd. Servizio civile universale a cui, però, non può non essere equiparato il Servizio civile nazionale.

In merito all'equiparazione tra i due servizi civili occorre considerare, però, quanto segue, senza mancare di evidenziare la preliminare equiparazione tra servizio civile volontario e quello militare.

Il Servizio civile venne introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772, **come alternativa al servizio militare di leva in Italia** riservata a coloro

che si dichiaravano obiettori di coscienza (così infatti erano chiamati coloro che rifiutavano di svolgere il servizio di leva per motivi personali, umanitari o religiosi). La prima regolamentazione del servizio civile si ebbe però solo con la legge 8 luglio 1998 n. 230, che oltre a dettare una nuova disciplina in tema di obiezione di coscienza, istituì l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La norma del '98, abrogando la precedente legge n. 772/1972, sancì esplicitamente che i cittadini che prestavano il servizio civile godessero degli stessi diritti di coloro che svolgevano il tradizionale servizio militare, che il suo espletamento desse diritto, nei pubblici concorsi, allo stesso punteggio per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, parificò la durata del servizio civile a quella del servizio militare, prevede la possibilità che il servizio civile potesse essere svolto anche all'estero e addirittura che gli obiettori potessero essere impiegati in missioni umanitarie, anche in quelle che comportavano l'impiego di forze armate. Tale norma istituì inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile con il compito di organizzare e gestire la chiamata, l'impiego, la formazione e l'addestramento degli obiettori.

Con la legge 6 marzo 2001 n. 64 venne istituito il **servizio civile nazionale**, statuendo, all'art. 1: “ ***finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari***”. Venne inizialmente avviato in fase sperimentale e riservato esclusivamente alle donne e agli uomini inabili alla leva di età fino ai 26 anni. Il d.lgs 5 aprile 2002, n. 77, che ne regolamentò la disciplina, innalzò anche l'età massima fino ai 28 anni, a partire dal 1° gennaio 2005. Intanto, la sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2004 n. 228 confermò che il dovere costituzionale dei cittadini della difesa della patria può venire svolto in maniera equivalente con modalità diverse e/o estranee alla difesa militare. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 228 del 2004 ribadì quanto in precedenza affermato dalla sentenza del 1985; con DPCM del 18 febbraio 2004 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta" (DCNAN). La legge 23 agosto 2004, n. 226 che determinò la sospensione alle chiamate al servizio militare di leva in Italia, a partire dal 1° gennaio 2005, pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio, trasformando quindi il servizio civile nazionale come esperienza autonoma e slegata dagli obblighi militari, venendo quindi a essere accessibile anche a tutti i cittadini di sesso maschile che non abbiano prestato il servizio militare.

Il servizio consiste nel prestare attività svolgendo incarichi di assistenza o di utilità sociale o di promozione culturale. Esso può essere svolto a livello nazionale o regionale in relazione all'ente pubblico che emana apposito bando. L'ente deve essere però accreditato presso un albo nazionale tenuto dell'Ufficio nazionale per il servizio civile (come quelli dichiarati dai ricorrenti in domanda).

In chiave teleologica, dunque, il legislatore ha inteso disciplinare un istituto alternativo al servizio militare obbligatorio di cui condivide la *ratio* della difesa della patria. Ed è in questa prospettiva che si coglie la portata del disposto di cui all'art. 10 rubricato "*benefici culturali e professionali*" secondo cui "1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano **il servizio civile a qualsiasi titolo** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230". Il rinvio espresso alla l. 230/1998 recante "*nuove norme in materia di obiezione di coscienza*" ha determinato l'equiparazione del servizio civile volontario al servizio civile sostitutivo del servizio di leva obbligatorio, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della L. 64/2001.

Con il D.Lgs. 77 / 2002, in attuazione della delega conferita al Governo a norma del citato art. 2, è stato disciplinato il servizio civile nazionale. Detto intervento normativo, entrato in vigore a giugno 2004, nell'ambito della sospensione della leva obbligatoria, ha sancito l'equiparazione normativa del servizio civile volontario al servizio militare specificando, all'art. 9 comma 8, che "*i titolari dell'attestato di cui all'art. 8, comma 7, sono equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale*", e quindi ai militari in ferma volontaria per cui è indubbia l'estensione dei benefici non patrimoniale alla luce del disposto di cui all'art. 699 del Dlgs 66/2010 recante Codice dell'Ordinamento militare.

In questi termini, il quadro normativo non lascia spazio a dubbi interpretativi: **il servizio civile volontario è equiparato, avuto riguardo al riconoscimento del diritto oggetto del contendere, al servizio militare.** Sul punto, a conferma dell'equiparazione, è intervenuta, in più occasioni, la Suprema Corte di Cassazione chiarendo che il servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo utile all'accesso alle graduatorie del personale scolastico "vale come servizio di leva al fine del riconoscimento nelle graduatorie, del relativo punteggio". Più precisamente, secondo la Cassazione "**il cd. Servizio civile, che qui rileva, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva** (art. 6 l. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. 66/2010)". Del

resto, non è di poco conto osservare che le stesse Avvertenze allegate al DM 50/2021 (in materia scolastica) prevedono espressamente che *“E’ considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva”*.

In effetti, l’art. 6 della l. n. 230/1998 è chiaro nella sua formulazione: *“1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.*

*2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.*

*3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Dello stesso tenore l’art. 1014 del Codice dell’ordinamento militare (Dlgs 66/2010).

Ancora più specifico, l’art. 2103 del Codice dell’ordinamento militare: *“Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, di coloro che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale”*.

Pertanto, è pacifico che il servizio civile volontario abbia la stessa validità del servizio militare e, pertanto, i soggetti interessati godono dei benefici della riserva di cui al Codice dell’ordinamento militare. Va da sé che l’omessa considerazione dei servizi civili dichiarati dai ricorrenti infrangono le disposizioni del Codice dell’ordinamento militare Qui richiamate.

Come già anticipato, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro Civile, Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5679) ha chiarito che il servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento, vale come il “servizio di leva”, al fine del riconoscimento, nelle graduatorie ad esaurimento, del relativo punteggio.

Pertanto, chi ha svolto il servizio militare e, per l’equiparazione sopra descritta, il servizio civile, viene prevista una riserva.

In realtà, in riferimento al caso di specie il Bando di concorso, all’art. 1, comma 2, prevede espressamente tale riserva richiamando la norma suddetta. E, dunque, la resistente non

solo ha violato e/o falsamente applicato le disposizioni di legge su richiamate, ma anche lo stesso bando di concorso, con cui -come noto - si auto-vincola. All'uopo, preme rammentare che il bando di concorso è la *lex specialis* con cui la P.a. si auto-vincola nel suo operato e *“invero, l'amministrazione, quando nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'auto vincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni”* (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

A questo punto, l'atteggiamento della P.a. si appalesa altresì contraddittorio: prima prevede l'applicazione delle riserve di cui alle leggi summenzionate, salvo poi disapplicarle in riferimento alle posizioni dei ricorrenti.

\*

**11. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 9 bis, del Dl. 44/2023.**

**12. Falsa applicazione del D.lgs. n. 40/2017.**

**13. Violazione del principio del buon andamento.**

Il servizio civile nazionale andava, quindi, considerato alla stregua del servizio militare.

Qualora, invece, la P.a. avesse inteso distinguere tra servizio civile universale e servizio civile nazionale, considerando soltanto il primo, sarebbe comunque incorsa in una violazione delle stesse leggi e dei principi giurisprudenziali governanti la materia.

Ebbene, con Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale”* venne istituito il servizio civile universale, in sostituzione del precedente servizio civile nazionale. Ai sensi della normativa, dunque, il **Servizio Civile Universale** (spesso abbreviato in SCU) è l'attuale denominazione del servizio civile nazionale italiano (prima noto semplicemente come Servizio Civile Nazionale o SCN), assunta dal 2017, **per sottolinearne l'apertura a tutti i giovani, italiani e non**. Consiste nella scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Successivamente, con Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*", è stata prevista una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito. In particolare, attualmente **l'art. 1, co. 9 bis, del DL n. 44/2023** prevede che: "*A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito e' riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non puo' operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei". Il servizio civile universale ha sostituito il servizio civile nazionale e se così è, va da sé che la stessa riserva valga anche per il secondo! E, pertanto, l'anzidetta normativa si assume violata, poiché implica la sua applicabilità anche al servizio civile nazionale. D'altra parte, la *ratio* della riforma inerente la nascita del servizio universale risiede esclusivamente nell'estensione in un Paese sempre più inclusivo e globalizzato - del servizio anche ai "giovani non italiani", ma nella sostanza e nel procedimento, l'iter è rimasto il medesimo del servizio civile nazionale. Si passa da "nazionale" ad "universale" soltanto per ampliare la categoria di soggetti che potrebbero prestarlo, **ma i due titoli hanno medesima valenza e validità legale.***

La non considerazione del servizio nazionale si traduce in una palese violazione, quindi, del principio di uguaglianza, parità di trattamento e di *par condicio concorsorum*; principi che in realtà ispirano l'introduzione proprio del servizio universale.

**In sintesi:** il Servizio Civile Universale, istituito dalla Legge 6 marzo 2001, n. 64, e successivamente modificato da varie normative, tra cui il Decreto Legislativo 40/2017,

ha l'obiettivo di promuovere la partecipazione dei giovani alla difesa non armata e nonviolenta della patria, alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione della cultura della pace tra i popoli. Il Servizio Civile Nazionale, invece, rappresentava la forma precedente di questo impegno civico, prima dell'introduzione del concetto di universalità.

Non vi è alcun motivo per distinguere i due servizi ai fini concorsuali nella stessa misura in cui non si distingue nel medesimo ambito tra Laurea magistrale a ciclo unico e Diploma di laurea Vecchio ordinamento.

**E tanto a sostegno dell'irragionevolezza/illogicità delle valutazioni poste in essere dalla P.a., oltre che ad appalesare la violazione dell'art. 97 Cost. relativo al buon andamento amministrativo.**

#### **Sull'istanza cautelare collegiale**

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che i ricorrenti subirebbero qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (riconoscimento con riserva del servizio civile dichiarato nelle domande di partecipazione), considerato che l'amministrazione ha già provveduto all'approvazione e alla pubblicazione delle Graduatorie regionali di riferimento e le varie Direzioni stanno procedendo all'acquisizione delle preferenze; ciò significa che a breve avverranno le assunzioni, si firmeranno i contratti di lavoro e infine si procederà agli scorrimenti con erosione del fabbisogno di personale. Invero, anche al fine di agevolare l'azione amministrativa, sarebbe opportuno riconoscere quantomeno con riserva il titolo dichiarato ai fini del riesame delle loro posizioni così da vedersi nella Graduatoria con il punteggio modificato e quindi nell'Elenco vincitori. In altre parole, **i ricorrenti rischiano di perdere l'opportunità di divenire vincitori considerate le assunzioni in corso.**

D'altra parte, in caso di mancato accoglimento della presente istanza, toccherà a parte ricorrente intraprendere ulteriori azioni legali per valere i propri diritti, tra cui proporre ricorso per motivi aggiunti avverso i successivi atti concorsuali. Del resto, proprio la giurisprudenza amministrativa di Questo TAR ha accolto l'istanza cautelare in casi simili al presente, affermando che "*Ritenuto inoltre che dall'esecuzione dall'impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente*

*nell'errata collocazione della ricorrente nella graduatoria in epigrafe*” (ex multis cfr.

Tar Roma Sez. IV, Ordinanza cautelare n. 2641/2022; id., Ord. caut. n. 5549/2022).

Le due Regioni, come dimostra la documentazione allegata, stanno procedendo all'assunzione e, come noto, l'Agenzia ha già annunciato che procederà all'assunzione dal 01.07.2024.

Una misura cautelare, invero, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa di operato amministrativo totalmente scriteriato: il riconoscimento, anche con riserva, del servizio civile dei ricorrenti consentirebbe loro di ambire ad una posizione lavorativa nell'attesa dell'udienza di merito (per la cui fissazione – considerati i tempi medi della giustizia amministrativa - potrebbero volerci diversi anni) così come la sospensione dell'iter di assunzione dei vincitori eviterebbe l'erosione dei posti disponibili a tutela degli interessi dei ricorrenti. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e infine la fase degli scorrimenti, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti di parte ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, a parte ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie.

#### ***Istanza cautelare monocratica***

Sussistono i presupposti di estrema urgenza e necessità per la concessione delle misure cautelari monocratiche.

Ebbene, i ricorrenti, allo stato idonei, col riconoscimento del servizio civile nazionale, al pari dell'universale, come titolo di riserva, avuto riguardo dei punteggi conseguiti e per come rappresentato nel primo par. di “Diritto”, rientrebbero tra i vincitori.

Per l'Abruzzo si sta provvedendo alle assunzioni dei vincitori mentre per Lazio e Uffici centrali si è già provveduto ad acquisire le preferenze per le sedi di lavoro, ciò significa che i ricorrenti corrono il rischio concreto e attuale di perdere la possibilità di prestare servizio presso una sede di preferenza dal momento che, una volta firmati i contratti di lavoro, il numero dei posti disponibili sarà praticamente chiuso e persino l'ordinanza cautelare eventualmente positiva (e, per essa, eventuale sentenza) risulterebbe inutiliter data. In effetti, l'Agenzia delle Entrate ha già previsto che a partire dal 1° luglio si



procederà all'assunzione; in questi termini sarebbe assolutamente opportuno "sospendere l'iter assunzionale" in riferimento alle 2 Regioni di interesse dei ricorrenti e/o riconoscere loro – nelle more della celebrazione della camera di consiglio – il titolo dichiarato in domanda, così da evitare un pregiudizio ai loro interessi, economici e non.

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati. In effetti, si è provveduto a richiedere a mezzo pec gli indirizzi pec e/o di residenza dei controinteressati, ma la richiesta si è rivelata infruttuosa (cfr. doc. in atti); in ogni caso si è provveduto a notificare a taluni concorsisti che verrebbero in ogni caso scavalcati dal riconoscimento del titolo. Pertanto, ogni onere di difesa processuale può dirsi assolto anche alla luce della presente richiesta.

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

**In via istruttoria:** se ritenuto opportuno e necessario, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute piu' adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica;

**In via cautelare e già in senso monocratico,** sospendere l'iter concorsuale e/o gli effetti degli atti gravati e/o riconoscere con riserva il servizio civile dei ricorrenti e/o comunque disporre il riesame della posizione, unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale tra cui l'inclusione in Graduatoria;

**Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; in via principale, riconoscere il servizio civile dei ricorrenti con adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

*Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.*

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 17.06.2024

Avv. Danilo GRANATA